

IL VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE PER I LIBRI SOCIALI **(Art. 23, nota 3, Tariffa DPR n. 641/72)**

Entro il prossimo 17 Marzo (in quanto il giorno 16 cade di Domenica) le società di capitali sono chiamate ad effettuare il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

L'importo dovuto in misura proporzionale all'ammontare del capitale sociale esistente all'1.1.2008 è pari a:

- € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non supera € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.

Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali va effettuato dalle società di capitali.

Come precisato dalla CM 3.5.96, n. 108/E, tra i soggetti obbligati rientrano anche:

- le società in liquidazione ordinaria;
- le società sottoposte a procedure concorsuali (con esclusione delle società fallite), sempre che permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.
-

Sono invece esonerati dal pagamento della tassa in esame le società cooperative e di mutua assicurazione.

Si rammenta che per la vidimazione di libri e registri da parte delle cooperative e delle mutue assicurazioni nonché per l'eventuale vidimazione di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte delle società di persone va versata la tassa sulle concessioni governative pari a € 67,00 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine.

Sono inoltre esonerati:

- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili (RM 10.11.90, n. 411461);
- le società di capitali dichiarate fallite (Ordinanza Tribunale di Torino, 19.2.96), in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato "senza spese".

Se la società, dopo aver provveduto al versamento, trasferisce la sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell'Agenzia delle Entrate non è tenuta ad effettuare un ulteriore versamento in quanto, a seguito del trasferimento, non è necessario effettuare una nuova vidimazione dei libri.

La tassa annuale:

- sostituisce il costo della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni consiglio di amministrazione, libro dei soci, ecc.);
- è **deducibile** ai fini IRES e IRAP;
- è dovuta in **misura forfetaria**, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l'anno.

L'importo da versare si differenzia in base all'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al primo gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento.

Quindi:

- Se il capitale sociale/fondo di dotazione al 1.1.2008 risultasse inferiore o pari a € 516.456,90, la tassa annuale dovuta ammonterà ad € 309,87;
- Se il capitale sociale/fondo di dotazione al 1.1.2008 risultasse superiore a € 516.456,90, la tassa annuale dovuta ammonterà ad € 309,87;

Naturalmente, eventuali variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione intervenute successivamente a tale data, non assumono alcuna rilevanza.

Il versamento di quanto dovuto va effettuato, con modalità telematiche, tramite il mod. F24, riportando nella Sezione "Erario" i seguenti dati:

- Codice tributo: "7085"
- Periodo di riferimento: "2008"

L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili tenendo presente che, anche nel caso in cui, a seguito della compensazione effettuata, il saldo risulti pari a zero, il mod. F24 va comunque presentato.

Occorre inoltre precisare che:

- All'atto della richiesta di vidimazione dei libri successiva al 17.3.2008 è necessario esibire al Notaio o al Registro delle Imprese la fotocopia del mod. F24 attestante l'avvenuto versamento della tassa in esame. Qualora la vidimazione debba essere effettuata anteriormente a tale data, la prova del pagamento non può essere richiesta, non essendo ancora decorso il termine per il versamento (RM 20.11.2000, n. 170/E).
Il controllo dell'avvenuto versamento potrà essere eseguito dall'Amministrazione finanziaria successivamente, in sede di eventuali accertamenti o verifiche.
- Le società di capitali costituite successivamente all'1.1.2008 sono tenute a: versare la tassa annuale di € 309,87 ovvero 516,46, esclusivamente mediante bollettino di conto corrente postale n. 6007, intestato all'Ufficio del Registro di Roma – Tasse Concessioni Governative e ad esibire l'attestazione di tale versamento all'Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività (mod. AA7/9).
- Nel caso di ritardato pagamento è possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso. Conseguentemente occorrerà versare la tassa maggiorata degli interessi (dall'1.1.2008 3% a giorni) e una sanzione ridotta:
 - al 3,75% se la regolarizzazione è effettuata entro il 16.4.2008 (30 gg dalla scadenza);
 - al 6% se la regolarizzazione è effettuata dal 17.4.2008 ed entro il 16.3.2009 (oltre 30 gg dal termine ultimo ed entro 1 anno dalla scadenza).

Per completezza si ricorda che entro il prossimo 17.3.2008 è possibile regolarizzare l'omesso versamento della tassa dovuta per il 2007 scaduta il 16.3.2007.

Per il versamento della sanzione va utilizzato il mod. F23 riportando:

- a campo 6 il codice ufficio "RCC";
- a campo 9 la causale "SZ";
- a campo 11 il codice tributo "678T - Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative".

Rag. Massimo Avincola